



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro della Gioventù

e

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

PROTOCOLLO D'INTESA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. in data 9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D.P.R. in data 7 maggio 2008, con il quale l'On.le Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il D.P.C.M. in data 8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per la gioventù;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il D.P.C.M. in data 13 giugno 2008 con il quale all'On.le Giorgia Meloni è stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili;

VISTO il D.P.C.M. in data 29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù;

VISTO il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", ed in particolare l'art. 15, comma 6, il quale prevede che per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato "Fondo per il credito ai giovani", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

CONSIDERATO che lo stesso art. 15, comma 6, dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo medesimo, di rilascio e di operatività delle garanzie, nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte dei soggetti pubblici o privati;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche giovanili e le attività sportive, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 dicembre 2007,

che disciplina le modalità di attuazione e gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

CONSIDERATO che, in ragione delle esigenze di contenimento della finanza pubblica, stante il combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) e del D.P.C.M. 19 dicembre 2008 già citato, è stato disposto, a decorrere dall'anno 2009, un definanziamento del Fondo di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che pertanto la dotazione finanziaria del vigente decreto si compone di quanto residua dallo stanziamento già trasferito al Gestore di cui all'art. 1, comma 4, del sopra citato decreto interministeriale del 6 dicembre 2007, per l'esercizio finanziario 2007, nonché di quanto impegnato contabilmente per l'esercizio finanziario 2008, per un totale di 20 milioni di euro, detratte le somme attualmente accantonate dal Gestore in conseguenza di crediti ammessi a garanzia, nonché le somme corrisposte e da corrispondersi al Gestore in ragione del servizio prestato;

RITENUTO necessario sviluppare ed incrementare le politiche in favore dei giovani e, nello specifico, perseguire l'obiettivo della promozione e dell'attuazione di iniziative volte a favorire l'accesso al credito agevolato da parte di studenti universitari e neolaureati al fine dell'apprendimento e approfondimento di percorsi professionali e lavorativi;

VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'art. 19, comma 5, il quale stabilisce che "le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

RITENUTA la necessità che l'Amministrazione competente ad attuare le misure di cui al citato art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, essendo istituzionalmente deputata a funzioni di indirizzo e coordinamento, ai sensi del d.lgs. n. 303/99, e non essendo dotata di una struttura amministrativa dimensionalmente adeguata, si avvalga, ai sensi del citato art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, di una società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione delle attività relative alla gestione del "Fondo per il credito ai giovani";

VISTO il decreto del Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell'Economie e delle Finanze (di seguito: “**Decreto Interministeriale**”) in data 19 novembre 2010, recante la rideterminazione delle finalità e delle modalità di utilizzo del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, nonché l'abrogazione del previgente Decreto Interministeriale in data 6 dicembre 2007.

Considerato che:

- L'inclusione finanziaria è fattore ormai unanimemente riconosciuto come primario per il raggiungimento di una piena inclusione sociale.
- I giovani hanno spesso con il mondo bancario relazioni poco significative e mediate da terzi, rappresentando dunque un segmento di clientela cruciale per la promozione dell'inclusione finanziaria.
- In particolare, per i giovani riveste grande importanza l'opportunità di accedere al credito bancario al fine di affrontare autonomamente il percorso formativo, e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro.
- E' dunque necessario sviluppare ed incrementare quelle politiche in favore dei giovani per favorire l'accesso al credito da parte di studenti universitari e neolaureati al fine dell'apprendimento e approfondimento di percorsi professionali e lavorativi.
- Le clausole previste nella convenzione-tipo di cui all'allegato sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi oggetto del presente Protocollo.
- Soggetto attuatore delle iniziative oggetto del presente Protocollo è il Dipartimento che si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito “**Gestore**”).
- Il Gestore svolgerà le attività di cui all'art.1, comma 3, del “**Decreto Interministeriale**”.
- Il Gestore elaborerà un Manuale d'uso per l'accesso al sistema informatico da parte dei singoli finanziatori preventivamente condiviso con ABI.
- Il presente Protocollo, conformemente al Decreto Interministeriale 19 novembre 2010, prevede espressamente che, a seguito della stipula del Protocollo

medesimo, nonché delle singole convenzioni intercorrenti tra il Dipartimento della Gioventù e gli Istituti di credito, il Gestore rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento nei successivi rapporti tra il Dipartimento, l'ABI ed i singoli finanziatori - potendo anche richiedere a questi ultimi chiarimenti sulle caratteristiche dei finanziamenti concessi e fornendo, se necessario, indicazioni operative sulle modalità di accesso al Fondo – nonché nei rapporti con i beneficiari ai quali potrà del pari chiedere chiarimenti e dare indicazioni operative.

IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'

E

L'ABI

Si impegnano:

- A promuovere procedure snelle e semplificate per favorire l'accesso al credito dei giovani studenti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che intendono investire nella loro formazione culturale.
- A realizzare iniziative di informazione sui contenuti del presente Protocollo, rispettivamente rivolte ai giovani destinatari delle iniziative e alle imprese bancarie.
- Ad affrontare in modo organico e in via sistematica le tematiche connesse al miglioramento delle relazioni tra le imprese bancarie e le giovani generazioni, individuando temi e soluzioni operative riguardanti aspetti attuali e prospettici di tali relazioni.
- A diffondere la conoscenza del presente Protocollo, promuovendo l'operatività degli strumenti d'incentivazione e finanziari di accesso al credito, secondo le modalità e le procedure descritte negli schemi in allegato, con riferimento ai seguenti ambiti di intervento:
 - 1 Corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico;
 - 2 Corso di laurea magistrale;
 - 3 Master universitario di primo o di secondo livello;

4 Corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia;

5 Dottorato di ricerca all'estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;

6 Corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un "Ente Certificatore", come meglio definito nel Decreto Interministeriale del 19 novembre 2010.

- A promuovere la sottoscrizione, tra il Dipartimento e i singoli istituti di credito, della convenzione-tipo allegata al presente Protocollo.
- A pubblicare sui siti Internet, www.gioventu.gov.it, www.abi.it, nonché sull'apposito "portale di progetto" l'elenco dei soggetti finanziatori che aderiscono ai programmi di finanziamento di cui agli allegati, previa acquisizione del consenso degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Limitatamente all'ABI: ad informare con apposita lettera circolare le banche che la sottoscrizione della convenzione allegata con il Dipartimento della Gioventù implica la necessaria accettazione ed applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 19 novembre 2010;
- Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 19 novembre 2010, le parti concordano che:
 - a) l'adesione all'iniziativa avviene tramite compilazione del modulo allegato, costituente parte integrante del presente Protocollo d'intesa, ed il suo invio contestuale agli indirizzi:
 - cr@abi.it, in via telematica;
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, Via della Mercede 9 – 00187 ROMA, in duplice originale debitamente sottoscritto. Il Dipartimento curerà la restituzione di uno degli originali, controfirmato;
 - b) le condizioni economiche dei finanziamenti e le modalità di restituzione dei finanziamenti sono offerte dalle banche al meglio delle proprie possibilità, tenendo conto della presenza della garanzia pubblica. Esse vengono specificate nel modulo di adesione e pubblicate, banca per banca, insieme alla lista delle adesioni;
 - c) gli eventi che consentono ai beneficiari di sospendere il rimborso delle rate per un periodo fino a 12 mesi complessivi sono stabiliti dal soggetto

finanziatore in fase di adesione. Le parti concordano nel ritenere che solo nei casi in cui il beneficiario abbia richiesto e ottenuto una sospensione ai sensi della presente lettera (c) la procedura di attivazione della garanzia di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Interministeriale non è attivabile nel periodo di sospensione;

d) il beneficiario ha sempre facoltà di richiedere:

- l'interruzione dell'erogazione da parte della banca delle rate annuali di finanziamento non ancora erogate, rinunciando dunque alla restante porzione di finanziamento già deliberata dalla banca ma non ancora erogata, fermo restando l'obbligo di procedere alla restituzione delle somme già percepite e dei relativi interessi alle condizioni pattuite. Rispetto al finanziamento già erogato, resta ferma la validità e l'efficacia della garanzia a valere sul fondo;

- la sospensione temporanea dell'erogazione da parte della banca delle rate annuali di finanziamento non ancora erogate, per non oltre 12 mesi complessivi, a causa di motivi di malattia (evento di non autosufficienza da documentare attraverso la presentazione del certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio, che qualifichi il beneficiario quale portatore di handicap grave - art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ovvero invalido civile dall'80% al 100%);

e) la banca ha sempre il diritto di sospendere l'erogazione delle rate annuali qualora si verificano eventi che possano ridurre il merito di credito del beneficiario (ad esempio nei casi di: segnalazione da parte di Società di Informazione creditizia pubbliche o private, eccessivo indebitamento, etc.) ovvero di carenza delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 4, del medesimo Decreto Interministeriale, fermo restando l'obbligo di procedere alla restituzione delle somme già percepite e dei relativi interessi alle condizioni pattuite.

L'ABI si impegna a dare piena informativa alle banche dei punti sopra elencati.

Le Parti danno atto che gli allegati al presente Protocollo ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante.

Roma, 18 maggio 2011

F.to Il Ministro della Gioventù

Giorgia Meloni

F.to Il Presidente dell'Associazione

Bancaria Italiana

Giuseppe Mussari

ALLEGATO N. 1

A) Requisiti necessari per accedere alle iniziative previste dal presente Protocollo d'Intesa

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda per l'erogazione di un finanziamento garantito dal Fondo per il credito ai giovani deve avere un'età compresa tra 18 e 40 anni e trovarsi alternativamente in una delle seguenti situazioni:

1. essere iscritto ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
2. essere iscritto ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
3. essere iscritto ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
4. essere iscritto ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
5. essere iscritto ad un dottorato di ricerca all'estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;
6. essere iscritto ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un "Ente Certificatore".

Il diploma di scuola superiore di cui al punto 1) deve essere conseguito presso :

- una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- una scuola straniera autorizzata dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.

I corsi di cui ai punti 1), 2), 4) e i Master di cui al punto 3) devono essere tenuti presso:

- Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell'Università e

della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;

- Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia

L'Ente Certificatore di cui al punto 6) deve essere qualificato tale in un provvedimento, Protocollo d'intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione, quale, a mero titolo esemplificativo, il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed i suddetti Enti Certificatori in data 20 gennaio 2000, come modificato dal Protocollo di Intesa in data 16 gennaio 2002.

Ove i corsi universitari o linguistici abbiano durata pluriennale, il finanziatore concede il finanziamento nel suo ammontare complessivo e provvede all'erogazione delle rate (nel rispetto degli importi minimo e massimo contemplati dal Decreto Interministeriale 19 novembre 2010) con cadenza annuale, per un numero di anni comunque non superiore alla durata legale del corso di laurea, del master e del corso linguistico (o comunque non superiore agli anni residui per l'ultimazione del corso, considerata la sua durata legale, ove la richiesta di ammissione al finanziamento coincida con l'iscrizione ad un anno successivo al primo).

B) Documentazione da allegare alla domanda per l'erogazione del finanziamento garantito dal Fondo per il credito ai giovani

Il richiedente deve allegare alla domanda copia di un valido documento di riconoscimento e attestare la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo (A) mediante l'esibizione di idonea certificazione.

Nell'ipotesi di cui al punto 1) della lettera A), devono essere presentati, sia il certificato in copia rilasciato dall'Università, attestante l'iscrizione al corso di laurea e la regolarità del pagamento delle tasse universitarie (ove l'Università non rilasci certificato cumulativo dei due requisiti, è ammessa l'esibizione di due distinte certificazioni), sia copia del certificato rilasciato dalla scuola secondaria attestante il conseguimento del diploma di scuola superiore con indicazione della votazione conseguita.

Nell'ipotesi di cui al punto 2) della lettera A) devono essere presentati, sia il certificato in copia rilasciato dall'Università, attestante l'iscrizione al corso di laurea magistrale e la regolarità del pagamento delle tasse universitarie (ove l'Università non rilasci certificato cumulativo dei due requisiti, è ammessa

l'esibizione di due distinte certificazioni), sia copia del certificato rilasciato dall'università (anche diversa dalla prima) attestante il conseguimento del diploma di laurea triennale con indicazione della votazione conseguita.

Nell'ipotesi di cui al punto 3) della lettera A) devono essere presentati, sia il certificato in copia rilasciato dall'università attestante l'iscrizione al master e la regolarità del pagamento delle tasse universitarie (ove l'Università non rilasci certificato cumulativo dei due requisiti, è ammessa l'esibizione di due distinte certificazioni), sia copia del certificato rilasciato dall'università (anche diversa dalla prima) attestante il conseguimento del diploma di laurea con indicazione della votazione conseguita.

Nell'ipotesi di cui al punto 4) della lettera A) deve essere presentato il certificato in copia rilasciato dall'università attestante l'iscrizione al corso e la regolarità del pagamento delle tasse universitarie (ove l'Università non rilasci certificato cumulativo dei due requisiti, è ammessa l'esibizione di due distinte certificazioni).

Nell'ipotesi di cui al punto 5) della lettera A) deve essere presentata una copia dell'attestazione rilasciata dall'Università straniera, con traduzione ufficiale in italiano, attestante l'iscrizione al dottorato.

Nell'ipotesi di cui al punto 6) della lettera A) deve essere presentata una copia dell'attestazione rilasciata dall'istituto presso il quale si svolge il corso di lingue che accerti l'avvenuta iscrizione e copia del provvedimento con il quale l'Ente Certificatore ha riconosciuto il corso (salvo che il riconoscimento si evinca dalla stessa attestazione di iscrizione).

ALLEGATO N. 2

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI IN
FAVORE DEI GIOVANI
(Decreto Interministeriale 19 novembre 2010)**

TRA

Il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Capo del Dipartimento *pro-tempore*;

E

la Banca/Intermediario finanziario (di seguito Banca/Intermediario finanziario).....
..... con sede legale in rappresentata
da

Le Parti concordano quanto segue

Art. 1
(Premesse)

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare le regole previste dal Decreto Interministeriale del 19 novembre 2010, e dal Protocollo di intesa tra ABI ed il Ministro della Gioventù in data 18 maggio 2011 e si impegnano al rispetto delle procedure definite dal Manuale d'uso elaborato dal Gestore.

Art. 2
(Impegni del soggetto finanziatore)

1. La Banca/Intermediario finanziario assume l'impegno di comunicare le richieste di attivazione della garanzia del Fondo e di raccogliere a tal fine dai beneficiari, per il successivo invio al Gestore in via telematica, la documentazione, prevista dal Decreto Interministeriale, anche in riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto. Con particolare riferimento all'erogazione delle eventuali rate, successive alla prima, del finanziamento, la Banca/Intermediario assicura l'invio telematico al Gestore, in copia, dell'attestazione di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Interministeriale secondo le modalità indicate nel Manuale d'Uso.

2. Resta inteso che la Banca/Intermediario finanziario non è tenuta a svolgere alcuna verifica e non assume alcuna responsabilità in ordine ai contenuti ed alla veridicità/autenticità della documentazione raccolta a norma del precedente comma, consistendo la sua attività nella mera trasmissione al Gestore. La Banca/Intermediario finanziario non assume alcuna responsabilità degli illeciti commessi dai beneficiari ai fini dell'ammissione ai benefici del Fondo, restando quindi in ogni caso impregiudicata nei confronti della Banca/Intermediario finanziario la validità e l'efficacia della garanzia di cui all'art. 4 del Decreto Interministeriale.

3. La richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo di cui ai precedenti commi completa della documentazione prevista nel modello di domanda allegato, nonché la richiesta di erogazione delle eventuali rate successive alla prima, vengono trasmesse al Gestore esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nel Decreto Interministeriale e nel Manuale d'Uso.

4. A fronte della comunicazione con cui il Gestore dichiara l'accoglimento della richiesta di ammissione al Fondo, la Banca/Intermediario finanziario si riserva di assumere, nella piena e indiscussa autonomia, la decisione di perfezionare o meno l'operazione di finanziamento.

5. La Banca/Intermediario finanziario individua al proprio interno un referente per l'attuazione della presente Convenzione e ne dà tempestiva comunicazione al Gestore; ciò anche in caso di modifica dei referenti.

Art. 3 (Impegni del Dipartimento)

1. Le parti prendono atto che la garanzia concessa dal Fondo è a norma dell'art. 4 del Decreto Interministeriale, a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. La garanzia deve intendersi valida ed efficace per l'intera durata del finanziamento, tenuto conto anche del periodo di sospensione accordato dalla Banca/Intermediario finanziario ai sensi del successivo art. 7 della presente Convenzione.

2. Il Dipartimento, ove la "Banca/Intermediario finanziario" abbia regolarmente ottenuto l'ammissione alla garanzia per i crediti erogati nel rispetto di quanto sancito dall'art. 5 del Decreto Interministeriale 19 novembre 2010, si impegna a tenere indenne i soggetti finanziatori, in caso di inadempimento dei beneficiari, nella misura del 70% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, delle spese di recupero e degli interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima. A tal fine, il Dipartimento si impegna a esercitare nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, onde verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore.

3. Il Gestore, secondo le modalità indicate nel Manuale d'Uso, svincola le somme accantonate per ciascuna rata secondo il piano di ammortamento in essere, decorsi 90 giorni lavorativi dalla scadenza della singola rata. Tale svincolo automatico è sospeso dal Gestore a decorrere dalla ricezione da parte dello stesso della comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale. Trascorsi 180 giorni lavorativi da tale comunicazione, senza che la banca abbia attivato la garanzia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Interministeriale, si presume il regolare andamento del piano di ammortamento da parte del Gestore. Il Gestore, pertanto, provvede conseguentemente allo svincolo delle somme accantonate secondo quanto previsto dal presente comma. La garanzia non decade qualora il beneficiario abbia effettuato un pagamento, anche parziale, delle rate dovute prima dell'escussione della garanzia.

4. La Banca/Intermediario finanziario è tenuta ad escutere la garanzia secondo le modalità indicate all'art. 6 del Decreto Interministeriale e dal Manuale d'Uso. Qualora si renda necessario il compimento, da parte del Gestore, di ulteriori atti istruttori, per tali intendendosi solo ed esclusivamente la richiesta di uno o più dei documenti elencati dall'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale in data 19 novembre 2010, la cui trasmissione risulti omessa dal

soggetto finanziatore, il termine di cui al comma 5 dell'art. 6 del medesimo Decreto Interministeriale 19 novembre 2010 si sospende fino alla data di ricezione della documentazione mancante o dei documenti integrativi richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Art. 4
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare della garanzia del Fondo i finanziamenti erogati ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti di merito di cui all'allegato "1" del Protocollo sottoscritto dall'ABI e dal Ministro della Gioventù in data 18 maggio 2011.

Art. 5
(Caratteristiche del finanziamento)

1. I finanziamenti ammissibili alla garanzia – anche nella forma delle aperture di credito in conto corrente - si riferiscono ai corsi e ai master indicati al comma 3 dell'art 2 del Decreto Interministeriale 19 novembre 2010 e sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 25.000,00 euro (venticinquemila/00 euro). I finanziamenti sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro (tremila/00) e non superiore a 5.000 euro (cinquemila/00 euro).

2. Il finanziamento è offerto alle seguenti condizioni:

- TAN massimo applicabile pari a: Irs.....+ spread..... ;
- Durata massima del piano di ammortamento (da quantificarsi all'interno dell'intervallo: minimo 3, massimo 15 anni) pari a:.....;
- Decorrenza del piano di ammortamento a partire dal mese (minimo 30-esimo, successivo all'erogazione dell'ultima rata di finanziamento):
- Possibilità di restituzione degli interessi maturandi nel periodo di pre-ammortamento in regime di rate costanti (specificare "SI" o "NO"):
- Altro:

.....
.....
.....

3. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.

Art. 6
(Cumulabilità)

1. I finanziamenti oggetto della presente Convenzione, garantiti dal Fondo di garanzia, sono cumulabili, per ciascun avente diritto, sino ad un massimo di 25.000,00 euro. L'accertamento in ordine al mancato superamento del suddetto limite è demandato esclusivamente al Gestore in occasione dell'ammissione alla garanzia, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale in data 19 novembre 2010.

Art. 7

(Interruzione e sospensione dell'erogazione del finanziamento)

1. Il beneficiario ha sempre facoltà di richiedere:

- a) l'interruzione dell'erogazione da parte della banca delle rate annuali di finanziamento non ancora erogate, rinunciando dunque alla restante porzione di finanziamento già deliberata dalla banca ma non ancora erogata, fermo restando l'obbligo di procedere alla restituzione delle somme già percepite e dei relativi interessi alle condizioni pattuite. Rispetto al finanziamento già erogato, resta ferma la validità e l'efficacia della garanzia a valere sul fondo;
- b) la sospensione temporanea dell'erogazione da parte della banca delle rate annuali di finanziamento non ancora erogate, per non oltre 12 mesi complessivi, a causa di motivi di malattia intesa come evento di non autosufficienza da documentare attraverso la presentazione del certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifichi il beneficiario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%).

2. La Banca/Intermediario finanziario ha sempre il diritto di sospendere l'erogazione delle rate annuali qualora si verificano eventi che possano ridurre il merito di credito del beneficiario ovvero per carenza delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 4, del medesimo Decreto Interministeriale, fermo restando l'obbligo del beneficiario di procedere alla restituzione delle somme già percepite e dei relativi interessi alle condizioni pattuite. Rispetto al finanziamento già erogato, resta ferma la validità e l'efficacia della garanzia a valere sul fondo.

3. La Banca/Intermediario finanziario, nel caso di interruzione o sospensione dell'erogazione del finanziamento, informa tempestivamente il Gestore secondo le modalità descritte nel Manuale d'Uso.

Art 8

(Sospensione del pagamento delle rate)

1. La Banca/Intermediario finanziario accorda ai beneficiari la sospensione fino ad un massimo di 12 mesi del pagamento delle rate del finanziamento al verificarsi dei seguenti eventi e condizioni, connessi a gravi e documentati motivi di natura personale:

- a)
- b)
- c)

2 Gli eventi di cui al precedente comma 1 devono essere supportati dalla seguente documentazione:

- a)
- b)
- c)

3 Le modalità di sospensione sono le seguenti:

.....
.....
.....

4. La Banca/Intermediario finanziario nel caso in cui abbia accordato al beneficiario la sospensione del pagamento delle rate di finanziamento, informa tempestivamente il Gestore secondo le modalità descritte nel Manuale d'Uso.

5. Nel corso del periodo di sospensione del pagamento delle rate del finanziamento la Banca/Intermediario non potrà escutere la garanzia a valere sul Fondo.

Art. 9
(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e produce i suoi effetti per un periodo di 12 mesi, durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative delle condizioni di finanziamento stabilite.

2. La presente Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo che una delle parti non comunichi il proprio recesso entro [inserire n.] mesi precedenti la data di scadenza annuale, e sempre che perduri la vigenza del Decreto Interministeriale nonché la disponibilità delle risorse pubbliche del Fondo. In ogni caso le garanzie accordate a valere sul Fondo dovranno intendersi valide ed efficaci fino all'intera durata dei finanziamenti ammessi al beneficio del Fondo.

3. La Banca/Intermediario finanziario è tenuta a rendere operativa la presente Convenzione entro 30 giorni lavorativi successivi alla stipula della Convenzione stessa, sempre che, a tale data, risulti elaborato dal Gestore, da almeno trenta giorni lavorativi, il Manuale d'Uso necessario a rendere pienamente operativo il Fondo.

Art. 10
(Norma di chiusura)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale in data 19 novembre 2010.

Roma,

Per il soggetto finanziatore

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'

(timbro e firma)

(Da presentare alla Banca/intermediario finanziario a cui si richiede il finanziamento)

Domanda per l'erogazione del finanziamento garantito dal Fondo per il credito ai giovani ex art. 15, comma 6, del DL 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 19 novembre 2010 recante la disciplina del Fondo per il credito ai giovani e dagli artt. 46,47,75,76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazioni amministrativa

Il sottoscritto _____

Codice Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____

Luogo di residenza _____

Documento d'identità _____ numero _____

rilasciato in data _____ da _____

CHIEDE

l'erogazione di un finanziamento per l'ammontare di.....
e a tal fine

DICHIARA

- di avere un'età compresa tra 18 e 40 anni;
- di trovarsi, alla data della presente domanda nella seguente situazione (*barrare la casella*):
 - iscritto ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
 - iscritto ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
 - iscritto ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
 - iscritto ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
 - iscritto ad un dottorato di ricerca all'estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;
 - iscritto ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un "Ente Certificatore";

- di essere consapevole che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dal beneficio conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000);
- di essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false, di falsità negli atti ed uso di atti falsi (art 76 D.P.R. 445/2000);
- di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del decreto legislativo 196/2003 e pertanto di rilasciare il relativo consenso al trattamento dei dati personali;

ED ALLEGA

la documentazione di seguito indicata (*barrare le caselle*):

- copia di un valido documento di riconoscimento;
- copia del certificato rilasciato dalla scuola attestante il conseguimento del diploma di scuola superiore con indicazione della votazione conseguita;
- copia del certificato rilasciato dall'università attestante il conseguimento del diploma di laurea con indicazione della votazione conseguita;
- copia del/dei certificato/i rilasciato/i dall'Università, attestante/i l'iscrizione al corso di laurea universitario / di specializzazione di medicina e chirurgia / Master.....
.....e la regolarità del pagamento delle tasse universitarie;
- copia del certificato rilasciata dall'Università straniera, con traduzione ufficiale in italiano, attestante l'iscrizione al dottorato;
- copia della dichiarazione/certificato rilasciata dall'Istituto presso il quale si svolge il corso di lingue attestante l'avvenuta iscrizione;
- copia del provvedimento con il quale l'Ente Certificatore ha riconosciuto il corso di lingue (salvo che il riconoscimento da parte dell'Ente Certificatore e/o da parte di una Pubblica Amministrazione non si evinca dalla dichiarazione/certificato di cui al punto precedente);

impegnandosi a custodire gli originali dei documenti allegati e ad esibirli qualora venissero richiesti da Consap – Gestore del Fondo.

Luogo e data

Firma del richiedente